

PNRR e Decreto Semplificazioni-bis:le principali novità in materia di appalti pubblici

SOMMARIO

I. Quadro introduttivo. Il “Next Generation EU” e il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: struttura, obiettivi e finalità.....	p. 2
II. L’attuazione del PNRR: il c.d. “Decreto Semplificazioni- <i>bis</i> (D.L. 77/2021).....	p. 5
III. Decreto Semplificazioni- <i>bis</i> /Parte I: “ <i>Governance</i> per il PNRR”.....	p. 5
IV. Decreto Semplificazioni- <i>bis</i> /Parte II: “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa”	p. 6
IV.I. <i>Misure di semplificazione e di razionalizzazione di carattere speciale</i>	p. 7
IV.II. <i>Misure di semplificazione e di razionalizzazione di carattere generale: proroghe e modifiche apportate al “Decreto sblocca cantieri”, al “Decreto Semplificazioni” e al “Codice dei Contratti Pubblici”</i>	p. 12
IV.II.1. <i>Nuova disciplina del subappalto</i>	p. 17

I. Quadro introduttivo. Il “Next Generation EU” e il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: struttura, obiettivi e finalità

L’Unione Europea ha risposto alla crisi economica comunitaria, sorta a seguito della pandemia da Covid-19, mediante il cosiddetto “**Next Generation EU**” (NGEU). Si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, dotato di circa 806,9 miliardi di euro, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale, così da porre rimedio ai danni causati dalla pandemia e pervenire all’edificazione di un’Unione Europea maggiormente:

- **ADEGUATA;**
- **RESILIENTE;**
- **DIGITALE;**
- **VERDE.**

Il “**Next Generation EU**” si articola in tre diversi strumenti principali:

1. **DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E RESILIENZA (RRF)**: approvato con Regolamento UE 2021/241, si tratta di **724 miliardi di euro** messi a disposizione degli Stati membri e destinati a sovvenzioni e prestiti;
2. **PACCHETTO DI ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE E I TERRITORI D’EUROPA (REACT-UE)**: si tratta di **51 miliardi di euro** messi a disposizione per realizzare misure di contrasto al Covid-19;
3. **ULTERIORI FINANZIAMENTI**: si tratta di **circa 32 miliardi di euro**, finalizzati al finanziamento di fondi europei o di altri programmi.

Il Dispositivo RRF richiede a ciascuno degli Stati membri di predisporre e presentare un proprio pacchetto di investimenti e riforme per poter accedere ai fondi messi a disposizione dal Next Generation UE, ovvero il cosiddetto “**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**” (PNRR), contenente un insieme di progetti, misure, riforme ed investimenti da realizzarsi nel periodo 2021-2026 e da ricondurre a **sei pilastri fondamentali**:

- **TRANSIZIONE VERDE;**
- **CRESCITA INTELLIGENTE;**
- **PROSSIMA GENERAZIONE;**
- **TRASFORMAZIONE DIGITALE;**
- **COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE;**
- **SALUTE E RESILIENZA.**

Tali pilastri rivestono un'importanza fondamentale, in quanto rappresentano il cuore dei bandi e delle modalità di accesso alle singole procedure, le quali dovranno, pertanto, essere in grado di incanalarsi e connettersi ad uno di questi sei obiettivi strategici da perseguire.

Nell'aprile 2021 il PNRR italiano è stato approvato ed ufficialmente trasmesso alla Commissione Europea, che lo ha definitivamente approvato in data 13 luglio. Nel suo complesso, il PNRR prevede investimenti per circa 225 miliardi di euro, di cui 191 riconosciuti dal Dispositivo RRF, mentre 34 miliardi verranno utilizzati mediante risorse nazionali.

Il Piano si articola in **sei missioni**:

1. **DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA**, che stanziava complessivamente 49,1 miliardi. Tra i principali interventi relativi a questa missione, si annoverano:
 - ✚ *digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e potenziamento delle competenze digitali (ivi incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione della migrazione al cloud, l'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT);*
 - ✚ *valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi.*
2. **RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**, con uno stanziamento complessivo di 68,6 miliardi. Tale missione mira al perseguimento dei seguenti obiettivi principali:
 - ✚ *investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, nonché per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole;*
 - ✚ *investimenti per affrontare e ridurre i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico;*
 - ✚ *investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con la finalità di riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile del - 15%);*
 - ✚ *risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (mediante l'acquisto di bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per il trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa.*
3. **INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE**, per complessivi 31,5 miliardi. Tra gli interventi maggiormente significati relativi a questa missione, si evidenziano:
 - ✚ *modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali;*
 - ✚ *investimenti su porti verdi e digitalizzazione della catena logistica.*
4. **ISTRUZIONE E RICERCA**, per una dotazione complessiva di 31,9 miliardi. Tra i principali interventi in merito:

- ✚ *asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (mediante la creazione di 152.000 posti per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e di 76.000 posti per la fascia 3-6 anni);*
 - ✚ *“Scuola 4.0”: scuole moderne, cablate ed orientate all’innovazione, grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione;*
 - ✚ *risanamento strutturale degli edifici scolastici (con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva degli edifici di 2.400.000,00 mq).*
5. **INCLUSIONE E COESIONE**, missione che stanziava complessivamente 22,6 miliardi. I principali interventi rientranti in questa missione riguardano:
- ✚ *politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l’impiego;*
 - ✚ *rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es., favorendo nei Comuni la vita autonoma delle persone con disabilità, attraverso il rinnovo degli spazi verdi);*
 - ✚ *rigenerazione urbana per i Comuni sopra i 15.000 abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane;*
 - ✚ *investimenti infrastrutturali (volti sia al miglioramento della qualità della vita, che al rilancio dello sport);*
 - ✚ *strategia nazionale per le aree interne;*
 - ✚ *valorizzazione dei beni confiscati alla mafia.*
6. **SALUTE**, missione che stanziava complessivamente 18,5 miliardi. Gli interventi finanziati da questa missione perseguono i seguenti obiettivi fondamentali:
- ✚ *assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es., attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità);*
 - ✚ *potenziamento dell’assistenza domiciliare, telemedicina e assistenza remota;*
 - ✚ *aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. mediante l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture (ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).*

II. L'attuazione del PNRR: il c.d. "Decreto Semplificazioni-*bis*" (D.L. 77/2021)

La *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le misure per agevolare l'attuazione sono state definite dal Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "**DECRETO SEMPLIFICAZIONI - bis**"), recante "*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", poi convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Decreto Semplificazioni-*bis* si articola su due distinti livelli:

1. una prima parte introduce una serie di disposizioni in materia di *governance* del PNRR, attraverso le quali il Legislatore ha inteso definire i diversi ruoli strategici delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le Autorità Europee;
2. una seconda parte è, invece, dedicata alle misure di semplificazione destinate ad incidere sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

Nella prospettiva di porre le basi per l'attuazione delle misure e degli investimenti previsti dal PNRR in grado di dare impulso alla ripartenza, il D.L. 77/2021 ha confermato, rafforzato e modificato alcune delle misure già contenute nel "*Decreto Semplificazioni*" del 2020 in materia di semplificazione e innovazione digitali (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), ed ha introdotto nuove ed importanti misure volte ad un'ulteriore semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti. Si tratta di norme che si pongono l'obiettivo di:

- ✓ **ridurre i tempi delle procedure di gara;**
- ✓ **semplificare gli oneri in capo agli operatori economici;**
- ✓ **compiere un maggiore e decisivo passo in direzione della semplificazione della macchina amministrativa.**

III. Decreto Semplificazioni-*bis* /Parte I: "*Governance per il PNRR*"

Quanto alla prima parte del Decreto e, dunque, alla *Governance* del PNRR, essa è strutturata su più livelli, e si articola nei seguenti attori, chiamati a decidere, organizzare, coordinare, gestire, monitorare e controllare la fase attuativa dei progetti, in collaborazione con i soggetti ammessi, di volta in volta, ai finanziamenti:

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, con responsabilità di indirizzo, e alla quale spetta il coordinamento di:

- **CABINA DI REGIA** (ex art. 2 del D.L. 77/2021);
 - **TAVOLO PERMANENTE** (ex art. 3 del D.L. 77/2021);
 - **SEGRETERIA TECNICA** (ex art. 4 del D.L. 77/2021);
 - **UNITA' PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAZIONE** (ex art. 5 del D.L. 77/2021).
- **RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**, con funzione di controllo della gestione economica;
 - **CORTE DEI CONTI**, alla quale spetta il controllo sulla gestione del bilancio delle Amministrazioni.

Alla realizzazione operativa del PNRR provvedono i c.d. "SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI", ossia:

- **AMMINISTRAZIONI CENTRALI;**
- **REGIONI E PROVINCE AUTONOME;**
- **ENTI LOCALI.**

Occorre considerare che molti Enti locali, specie quelli minori, si sono messi insieme, in un progetto di coesione territoriale e sociale volto ad integrare più Enti, coinvolgendo anche la parte privata, soprattutto perseguendo finalità di valorizzazione territoriale e di superamento delle difficoltà riscontrabili nelle aree più disagiate: proprio questo virtuoso atteggiamento sinergico tra pubblico e privato è stato premiato dal bando che ha approvato i primi 159 progetti.

IV. Decreto Semplificazioni-bis /Parte II: "Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa"

La seconda parte del Decreto Semplificazioni-*bis* si avvicina al settore delle procedure ad evidenza pubblica con un atteggiamento bipartito. Difatti, in essa è possibile distinguere:

- ***misure di semplificazione e di razionalizzazione di CARATTERE GENERALE***, applicabili, cioè, a tutte le procedure ad evidenza pubblica;
- ***misure di semplificazione e di razionalizzazione di CARATTERE SPECIALE***, destinate, cioè, ad impattare esclusivamente su progetti, appalti e gare finanziati con i fondi del PNRR e **sino al 30 giugno 2023**. Si tenga presente che le Direttive UE del 2014 relative agli appalti stanno per essere novate: tale circostanza spiega la data fissata del 30/06/2023, al fine di consentire l'adozione di misure straordinarie per uscire dalla crisi economica post pandemica ed attendere, al contempo, che si pervenga alla modifica delle citate Direttive che porterà, conseguentemente, alla previsione di un nuovo Codice dei Contratti.

In ogni caso, il Legislatore ha introdotto anche alcune misure con decorrenza temporale diversa, rispetto alla data del 30 giugno 2023.

IV.1 Misure di semplificazione e di razionalizzazione di carattere speciale

Le misure di semplificazione e di razionalizzazione di CARATTERE SPECIALE sono dettate, anzitutto, dal Titolo III della Parte II del D.L. 77/2021: “Procedura speciale per alcuni progetti PNRR” (artt. 44-46).

Nello specifico:

❖ L'**art. 44**, rubricato “*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*”, interviene in relazione ad un elenco di opere pubbliche indicate nell'*Allegato IV* al Decreto Semplificazioni-*bis* e considerate di default oggetto degli interventi del PNRR. Si tratta delle seguenti opere di particolare complessità:

1. *realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;*
2. *potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero;*
3. *realizzazione linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;*
4. *realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;*
5. *realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;*
6. *potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;*
7. *realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);*
8. *messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera;*
9. *interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste;*
10. *realizzazione della Diga foranea di Genova.*

In particolare, per la realizzazione di tali opere:

- ✓ l'*art. 44, c. 1*, del D.L. 77/2021 prevede che la stazione appaltante, prima di procedere con la verifica e la validazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 50/2016, sia tenuta a trasmettere il **progetto di fattibilità tecnica ed economica ad un Comitato *ad hoc* istituito – sino al 31/12/2026, ai sensi del successivo articolo 45 del Decreto - presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per l'espressione del parere** di competenza di quest'ultimo che, in ragione della modifica introdotta dalla L. n. 108/2021, deve essere rilasciato **nel termine massimo di 45 giorni** (non più, dunque, nel termine di 30 giorni, originariamente previsto). È importante coordinare le misure generali previste nel PNRR con quelle contenute nei singoli bandi. Si tenga presente che il primo bando ha ritenuto di utilizzare le “*Linee guida per redigere il Progetto di fattibilità tecnico-economica*” approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: pertanto, per accedere ai bandi per finanziamenti che richiedono il Progetto di fattibilità, si consiglia di fare riferimento a tali Linee guida;

- ✓ *l'art. 44, c. 8*, **obbliga la stazione appaltante ad indire la procedura di aggiudicazione** delle attività esecutive previste nel progetto approvato, **non oltre 90 giorni dalla data di espressione del parere da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**;
- ✓ al c. 8 sono stati, poi, aggiunti, in sede di conversione del Decreto, i commi *8-bis, 8-ter e 8-quater*, che contengono una serie di disposizioni in materia di concessioni autostradali, con particolare riguardo alle infrastrutture autostradali presenti nel territorio della Regione Veneto e alla c.d. Autostrada Tirrenica.

- ❖ **L'art. 45**, rubricato *"Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici"*, che non ha subito modifiche in sede di conversione del Decreto, al comma 1 **istituisce, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato Speciale**, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del Decreto Semplificazioni-*bis*, in relazione agli interventi indicati al citato *Allegato IV* al medesimo Decreto.

Ulteriori misure di carattere speciale sono dettate dal successivo Titolo IV della Parte II del D.L. 77/2021: "Contratti pubblici".

Nello specifico:

- ❖ **L'art. 47**, rubricato *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*, introduce misure finalizzate a favorire ed incentivare l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, l'assunzione di giovani e, grazie alle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto, l'inclusione dei soggetti disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati mediante il PNRR, prevedendo l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che partecipi alle predette procedure rispettando determinati requisiti.

In particolare:

- ai sensi del *c. 2*, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, *ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006* (ovvero **le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti**), **sono tenuti a rispettare l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione alla gara o alla propria offerta COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO REDATTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- ai sensi del c. 3, **gli operatori economici** partecipanti alle procedure di affidamento e **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante – entro 6 mesi dalla conclusione del contratto – una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;**
 - ai sensi del c. 4, **le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani fino all’età di 36 anni, e donne di qualsiasi età;**
 - ai sensi del c. 6, in caso di **violazione di tali obblighi si applicano le penali previste dal contratto di appalto** – commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto -, **e all’operatore economico sarà preclusa la partecipazione ad ulteriori procedure di affidamento per un periodo di 12 mesi;**
 - l’**art. 47-quater**, inserito in sede di conversione del Decreto, introduce, inoltre, la possibilità che le procedure di affidamento oggetto del PNRR possano *“...prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta”*.
- ❖ L’**art. 48**, rubricato *“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”*, introduce una serie di misure semplificatorie in relazione ai seguenti ambiti:
- **POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITA’ ATTRIBUITE AL RUP (c. 2)**: per ogni procedura viene, infatti, prevista la nomina di un Responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. Viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 26, c. 6, del Codice dei Contratti (sull’attività di verifica secondo le soglie economiche);
 - **RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA**: il c. 3 prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice dei Contratti, per i settori ordinari, e di cui all’art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;
 - **MODALITA’ DI IMPUGNAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI GARA**: si applica la disciplina processuale già prevista per le infrastrutture strategiche, con maggior rigore quanto ai requisiti in presenza dei quali il Giudice Amministrativo può accogliere le richieste di misure

cautelari. Ai sensi del *c. 4*, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento afferenti al PNRR, si applica l'art. 125 del Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Pertanto, al soggetto ricorrente a cui vengono accolte le censure spetta, all'esito del giudizio che lo vede vincitore, esclusivamente una tutela risarcitoria. Non viene, invece, riconosciuto il subentro nel contratto già concluso tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Questa previsione da un lato si pone l'obiettivo di tutelare comunque l'operatore economico non aggiudicatario, attraverso il riconoscimento del risarcimento del danno; d'altro canto, garantisce la definitività del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante, che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell'opera;

- **APPALTO INTEGRATO SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA:** in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del Codice dei Contratti, il *c. 5* prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere al c.d. "*appalto integrato*", ovvero all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tal modo, si manifesta la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone l'idea progettuale, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico. Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione, prevedendo che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- **INCENTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE ELETTRONICA:** ai sensi del *c. 6*, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso, nella progettazione, dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, c. 1, lett. h), del D. Lgs. 50/2016, quali il BIM;
- **PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI:** in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice dei Contratti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esprime il proprio parere esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

❖ **L'art. 50**, rubricato "*Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC*", introduce le seguenti novità relative alla fase esecutiva delle procedure oggetto dei finanziamenti derivanti dal PNRR:

- **POTERI SOSTITUTIVI DEL RUP:** il *c. 2* prevede che, decorsi inutilmente i termini relativi all'esecuzione dei contratti pubblici afferenti al PNRR (stipula del contratto, consegna dei lavori,

costituzione del collegio consultivo tecnico), il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, eserciti il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;

- **EFFICACIA DEL CONTRATTO:** ai sensi del c. 3, **il contratto diviene efficace con la stipulazione** e non trova applicazione l'art. 32, c. 12, del Codice dei Contratti, il quale prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. Tale previsione normativa può intendersi, senza dubbio, semplificativa per l'operatore economico ma, al contempo, rischiosa e molto meno tutelante per la stazione appaltante: laddove, infatti, emergesse soltanto in un momento successivo che l'operatore economico non possiede i requisiti, si interverrebbe su un contratto che è già divenuto efficace e non si avrebbe, conseguentemente, la decadenza dell'aggiudicazione. La norma rende, in sostanza, la posizione della P.A. paritaria a quella dell'operatore economico, non più autoritativa, dovendosi ricorrere a strumenti di natura civilistica;
- **PREMI DI ACCELERAZIONE E VALORE DELLE PENALI:** il c. 4 stabilisce che la stazione appaltante preveda, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, sia riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Inoltre, in deroga all'art. 113-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016, le penali contrattuali giornaliere possono essere calcolate nella misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

- ❖ Infine, l'**art. 52**, nell'apportare modificazioni sostanziali all'art. 1, c. 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019, c.d. "*Sblocca cantieri*", in tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse provenienti dal PNRR e dal PNC, **ha previsto un'importante forma di aggregazione della committenza, stabilendo che i Comuni non capoluogo di provincia hanno l'onere di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori**, oltre che secondo le modalità indicate dall'art. 37, c. 4, del Codice dei Contratti, **attraverso le unioni di Comuni, le province, le città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia**, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare

la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti. Tale misura sarà applicabile sino al 30 giugno 2023.

IV.II Misure di semplificazione e di razionalizzazione di carattere generale: proroghe e modifiche apportate al “Decreto sblocca cantieri”, al “Decreto Semplificazioni” e al Codice dei Contratti Pubblici”

Per quanto, invece, concerne le ***misure di semplificazione e di razionalizzazione di CARATTERE GENERALE*** - applicabili, cioè, a tutte le procedure ad evidenza pubblica – introdotte dal Decreto Semplificazioni-*bis*, occorre citare, anzitutto:

❖ **l’art. 52, che è intervenuto prorogando la validità di diverse disposizioni del D.L. n. 32/2019 - c.d. “Sblocca cantieri”** -, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019.

Nel dettaglio, tra quelle maggiormente rilevanti, sono state oggetto di proroga le seguenti disposizioni dello *Sblocca cantieri*:

- ✓ **art. 1, c. 3**, *ai sensi del quale si applica anche ai settori ordinari la norma prevista, per i settori speciali, dall’art. 133, c. 8, del Codice dei Contratti (conseguentemente, nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori potranno decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, prevedendo espressamente tale facoltà nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara): **prorogata sino al giugno 2023;***
- ✓ **art. 1, c. 4**, *ai sensi del quale i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione: **prorogata per gli anni dal 2019 al 2023;***
- ✓ **art. 1, c. 6**, *a norma del quale i lavori di manutenzione possono essere affidati sulla base del progetto definitivo: **prorogata per gli anni dal 2019 al 2023;***
- ✓ **art. 1, c. 7**, *il quale prevede che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici esprime il proprio parere obbligatorio sui progetti di fattibilità di competenza statale: **prorogata sino al giugno 2023;***
- ✓ **art. 1, c. 10**, *ai sensi del quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali: **prorogata sino al giugno 2023.*** Anche questa è, chiaramente, una misura semplificatoria pensata a favore dell’operatore economico che, tuttavia, sta alimentando, non poco, i contenziosi;
- ✓ **art. 1, c. 15**, *in forza del quale le varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore: **prorogata per gli anni dal 2019 al 2023.***

Ulteriori misure di carattere generale sono quelle recate:

- ❖ dall'**art. 51** del Decreto Semplificazioni-*bis*, **attraverso il quale il Legislatore ha inteso apportare importanti proroghe e rilevanti modifiche al D.L. n. 76/2020 – c.d. “Decreto Semplificazioni”-**, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020. Mediante tale intervento, il Legislatore:
- ha prorogato il regime semplificato introdotto con il D.L. 76/2020 sino al 2023;
 - ha introdotto specifiche disposizioni di modifica della disciplina preesistente, cercando di addivenire ad un'ulteriore semplificazione delle procedure ad evidenza pubblica;
 - ha modificato, nel merito, alcune disposizioni innovative del Decreto Semplificazioni.

Nel dettaglio, tra quelle maggiormente rilevanti, sono state oggetto di proroga e/o di modifica le seguenti disposizioni del *Decreto Semplificazioni* del 2020, il cui disposto risulta, ora, essere il seguente (sono indicate in neretto e sottolineate le novelle apportate):

- ✓ **art. 1, c. 1:** *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023***. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di DUE MESI dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a QUATTRO MESI nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”. (*in precedenza: entro il 31 dicembre 2021);*
- ✓ **art. 1, c. 2, lett. a):** *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi*

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **139.000 euro***.

In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione."

(*nel testo previgente, la soglia prevista era: di importo inferiore a 75.000 euro);

- ✓ **art. 1, c. 2, lett. b):** *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016***. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."*(*il testo previgente alla novella era il seguente: "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016");
- ✓ **art. 2, c. 1:** *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle*

*misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 30 giugno 2023***. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto". (*in precedenza: entro il 31 dicembre 2021);*

- ✓ ***art. 3, c. 2: "Fino al 30 giugno 2023***, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni". (*in precedenza: fino al 31 dicembre 2021);*
- ✓ ***art. 5, c. 1: "Fino al 30 giugno 2023***, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a*

*regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse". (*in precedenza: fino al 31 dicembre 2021);*

- ✓ **art. 5, c. 2:** *"La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), **su parere*** del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. (*nel testo previgente alla novella: "su determinazione");*
- ✓ **art. 6, c. 1:** *"**Fino al 30 giugno 2023*** per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data". (*in precedenza: fino al 31 dicembre 2021).*

Occorre, infine, ricordare che il Decreto Semplificazioni-*bis* è intervenuto modificando il contenuto anche di altre specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, ossia del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, le modifiche hanno riguardato:

- **art. 29** – *Principi in materia di trasparenza;*
- **art. 36** – *Procedure di affidamento sotto-soglia;*
- **art. 81** – *Documentazione di gara;*
- **art. 105** – *Subappalto.*

IV.II.1 Nuova disciplina del subappalto

L'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici ha subito pesanti ritocchi ai commi 2, 5 e 7 ad opera:

- ❖ dell'**art. 49** del Decreto Semplificazioni-*bis*, come modificato in sede di conversione, che riveste un ruolo di particolare rilievo, in quanto ha introdotto disposizioni destinate a **modificare la disciplina del subappalto**, alcune con decorrenza immediata dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (1° giugno 2021) e altre con decorrenza dal 1° novembre 2021.

Nel dettaglio:

- la lettera *a)* del *c. 1* dell'art. 49:
 - 🗺 introduce una norma la quale dispone che, **fino al 31 ottobre 2021**, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, **il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;**
 - 🗺 abroga, conseguentemente, l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D. L. n. 32/2019.
- la lettera *b)* del *c. 1* dell'art. 49 reca modifiche all'art. 105 del Codice dei Contratti, di immediata vigenza, finalizzate a:
 - 🗺 affiancare, alla previsione secondo cui il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, l'ulteriore previsione secondo cui, sempre a pena di nullità e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, non può essere affidata a terzi:
 - l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
 - nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - 🗺 modificare il primo periodo del comma 14, dell'art. 105 del Codice dei Contratti, al fine di:
 - sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento dei prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione all'affidatario principale;
 - riferire direttamente al subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, l'obbligo (che invece nel testo previgente è riferito all'affidatario principale) di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - stabilire espressamente l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il *comma 2* dell'art. 49 del Decreto Semplificazioni-*bis* introduce una serie di novelle all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici destinate, invece, ad entrare in vigore dal **1° novembre 2021**.

Nel dettaglio:

- la lettera *a)* sostituisce il terzo periodo del comma 2, dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di:
 - ✚ **eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture: conseguentemente, a far data dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto.**
 - ✚ **affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre - eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti -, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in casi di particolare rilevanza predeterminati per legge, che la norma in esame individua in ragione:**
 - delle specifiche caratteristiche dell'appalto, comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento);
 - dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, garantendo una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - dell'obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52, dell'art. 1, della L. n. 190/2012 , ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30 del D. L. n. 189/2016.
- La lettera *b)* abroga, sempre a decorrere dal **1° novembre 2021**, il comma 5 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, disponendo, così, l'abolizione del limite del 30 per cento per il subappalto e del divieto di suddivisione in lotti senza ragioni obiettive anche per le opere per le quali non è

ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice stesso (c.d. opere super specialistiche).

- La successiva lettera *b-bis*), introdotta in sede di conversione del Decreto Semplificazioni-*bis*, modifica, sempre a decorrere dal 1° novembre 2021, il secondo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, al fine di:
 - ✚ **referire direttamente al subappaltatore (e non più all'affidatario principale, come nella formulazione vigente) l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti, in relazione alla prestazione subappaltata.**
- La lettera *c*) modifica il primo periodo del comma 8 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, **affermando la responsabilità solidale di contraente principale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.** Attualmente, invece, nei confronti della stazione appaltante il contraente principale è responsabile in via esclusiva (e risponde, dunque, anche dei fatti commessi dal subappaltatore).

Infine, il *comma 3* dell'art. 49 del Decreto Semplificazioni-*bis* detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti e finalizzate ad una più coerente attuazione delle modifiche recate dall'articolo in esame. Più in particolare, si prevede che le amministrazioni competenti:

- ✚ assicurano la **piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**, di cui all'art. 81 del Codice dei Contratti;
- ✚ adottano il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, di cui all'art. 105, comma 16, del Codice dei Contratti e all'art. 8, comma 10-bis, D. L. n. 76/2020 (lettera b);
- ✚ adottano, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni-*bis*, il regolamento che individua le **diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa**, di cui all'art. 91, comma 7, del Codice antimafia (lettera c).